



**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI  
NAPOLI**

Prot. int. n. 40/2023

Napoli, 3 marzo 2023

**Linee guida**

**In ordine all'applicazione del nuovo rito civile per i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie (artt. 473-bis / 473-ter c.p.c.)**

**A) AMBITO DI APPLICAZIONE**

L'1 marzo 2023 sono entrate in vigore le disposizioni del D. Lgs. n. 149/2022 e, in particolare, quelle relative al nuovo rito civile per i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, applicabili anche nei procedimenti trattati dal Tribunale per i minorenni.

Davanti al TM, il nuovo rito si applica nei procedimenti di cui agli artt. 84, 90, 250, ult. co., 251, 317-bis, ult. co., **330**, 332, **333**, 334, 335 e 371, ult. co., del codice civile. Sono invece esclusi (v. art. 473-ter) i procedimenti di cui agli articoli 25 ss. del r.d.l. n. 1404/1934; 31 e 33 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286; 18, 19 e 19-bis del D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, nonché il procedimento di adottabilità (che è disciplinato autonomamente dalla legge n. 184/83).

**B) POTERI DEL GIUDICE**

L'**art. 473-bis.2 c.p.c.** disciplina nel dettaglio i poteri officiosi del giudice, anche nella veste di giudice monocratico nominato fin dal deposito del ricorso, che gestisce tutta la fase di trattazione e di istruzione, a tutela degli interessi del minore, attribuendogli, oltre al potere di "nominare il curatore speciale" (in tutti i casi previsti dalla legge ma anche ogni qualvolta emergano i presupposti previsti dall'articolo 78 c.p.c. e, più nello specifico, dalla nuova norma di cui all'art. 473-bis.8 c.p.c.), il potere decisorio di "adottare i provvedimenti opportuni in deroga all'articolo 112", nonché poteri di natura squisitamente istruttoria, consistenti nel "disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile", purché venga rispettata la generale clausola di salvaguardia costituita da quella particolare applicazione del principio del contraddittorio (che deve potersi pienamente esplicitare anche in materia istruttoria) rappresentata dal diritto alla prova contraria.



## C) POTERI DEL PUBBLICO MINISTERO

L'articolo 473-bis. 3 c.p.c. disciplina i poteri istruttori del Pubblico Ministero disponendo che *“nell'esercizio dell'azione civile e al fine di adottare le relative determinazioni”* può:

- assumere informazioni;
- acquisire atti e svolgere accertamenti, anche avvalendosi della polizia giudiziaria e dei servizi sociali, sanitari e assistenziali.

La legge quindi di fatto recepisce e formalizza modalità operative che si erano già affermate e consolidate nella prassi quotidiana degli uffici requirenti minorili.

## D) IL RICORSO DEL PUBBLICO MINISTERO

L'articolo 473-bis.13 c.p.c. disciplina il ricorso del PMM.

In tale disposizione vengono *“descritti i requisiti di contenuto-forma del ricorso del pubblico ministero, partendo dagli elementi tipici e necessari generalmente previsti per l'atto introduttivo della parte privata, ma con le dovute necessarie differenze, avendo l'iniziativa della parte requirente sempre ad oggetto esclusivamente diritti indisponibili e in particolare situazioni di pregiudizio che riguardano il minore, cui corrispondono i poteri ufficiosi del giudice, e non potendosi pertanto estendere il regime delle preclusioni previste per le parti private anche in considerazione dell'urgenza dell'intervento del giudice, con impossibilità per il pubblico ministero di acquisire preventivamente tutti gli elementi necessari, come ad esempio le generalità complete del genitore non convivente del minore, irreperibile o irregolarmente soggiornante sul territorio nazionale”* (così la Relazione di accompagnamento al D. Lgs. n. 149/22, in G.U. del 19.10.2022, suppl. straord. n. 5, pag. 58).

### Il contenuto del ricorso del Pubblico Ministero:

Evidenzio che con la novella in esame sono state introdotte alcune novità:

- 1) Devono essere indicati i dati anagrafici completi del minore, dei genitori e, ove nominati, del tutore, del curatore, del curatore speciale e dell'affidatario del minore (**comprensivi di codice fiscale e cittadinanza**), eventualmente con riserva di trasmettere successivamente le informazioni non potute reperire in prima battuta (si pensi, ad esempio, agli stranieri non regolarmente soggiornanti, che non hanno codice fiscale o dei quali non è agevole accertare la dimora, ipotesi ricorrente e già ben evidenziata nella relazione di accompagnamento citata). Appare evidente che in questi casi la ricerca delle informazioni mancanti potrebbe richiedere tempo, e ciò metterebbe irrimediabilmente a rischio le concrete esigenze di tutela del minore, che possono essere perseguite solo a seguito dell'intervento del giudice.

**Sarà cura dei Servizi Sociali segnalanti, quindi, fornire tutti i predetti dati se loro noti trasmettendo altresì i certificati anagrafici del minore e dei genitori.**

- 2) Nel caso in cui il minore sia stato collocato in una struttura comunitaria, salvo che sia necessario mantenere riservato il luogo ove lo stesso si trova (473-bis.13 lett. b), il ricorso indica altresì il nome, cognome, codice fiscale e la residenza del legale rappresentante della struttura.

**La Polizia Locale in sede provvederà pertanto ad acquisire tali dati dalle strutture di accoglienza in modo che gli stessi siano prontamente disponibili.**

- 3) Nel caso in cui si chieda l'allontanamento del minore, il ricorso deve contenere altresì l'indicazione di eventuali parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con lo stesso.

**I Servizi sociali, quindi, nel caso in cui si prospetti la possibilità di un allontanamento del minore dovranno indicare se sono a conoscenza dell'esistenza di familiari con rapporti significativi allegando i relativi certificati anagrafici.**

Qualora non siano stati individuati espressamente il Pubblico Ministero indicherà specificamente che tale dato è mancante (ad esempio: parenti “allo stato non noti” o “non segnalati a questa Procura dai Servizi competenti né propostisi spontaneamente al Servizio o alla Procura”).

### **Le richieste del PM.**

Nel merito, le richieste del PM saranno precisate in modo specifico, richiamando la normativa di riferimento (art. 330 o art. 333 c.c.).

Nelle ipotesi di fatti di **violenza domestica**, sarà richiamata, già nell'intestazione del ricorso, anche la relativa norma di riferimento (art. 473-bis.40), mentre se viene richiesto anche un **ordine di protezione** si procederà ad indicare la disposizione dell'art. 473-bis.69.

**Al fine di consentire il corretto inserimento del tipo di ricorso inoltrato al Sigma civile (in modo che le statistiche risultino il più possibile precise) il Pubblico Ministero avrà cura di segnare anche in copertina la normativa di riferimento del ricorso.**

La riforma in esame interviene ancora una volta sulla disposizione **dell'art. 38 disp. att. cod. civ.**, il cui testo novellato è il seguente:

*“Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile.*

*Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, procedimento per la modifica delle condizioni dettate da precedenti provvedimenti a tutela del minore”.*

**Al fine di determinare la competenza del Tribunale per i Minorenni si impone, dunque, la verifica dell'eventuale pendenza davanti al Tribunale ordinario di giudizio di separazione o divorzio fra i genitori del minore, accertamento che dovrà essere fatto anche dai Servizi Sociali interpellando sul punto le parti.**

Fanno eccezione, chiaramente, i casi in cui sia stato emesso un provvedimento ex art. 403 c.c. che va sempre convalidato dal Tribunale per i Minorenni.

### **E) RICORSI URGENTI**

Ove si ritenga sussistente un pregiudizio imminente e irreparabile, andrà rappresentato nel ricorso al TM che vi è richiesta di emissione di provvedimento ***temporaneo urgente inaudita altera parte*** (art. 473-bis.15).

Provvedimenti temporanei e urgenti possono essere altresì emessi dal giudice (monocratico o collegiale) in assenza di richiesta di parte sia inaudita altera parte appena ricevuto il ricorso (art. 473-bis.15) che in corso di causa.

L'art. 473-bis.24 prevede la reclamabilità dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell'articolo 473-bis.22 (*“Se la conciliazione non riesce, il giudice, sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte ove occorra sommarie informazioni, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell'interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste proposte, e dei figli”*) che in generale contro i *“provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori”*.

**Il termine di dieci giorni per il reclamo decorre o dalla pronuncia del provvedimento in udienza o dalla comunicazione a questo Ufficio: è quindi assolutamente necessario che la segreteria civile all'atto della ricezione delle ordinanze, così come delle sentenze, emesse dal Tribunale in sede (che saranno caricati al Sigma come visti), apponga su di essi in modo visibile la data di ricezione e li sottoponga con urgenza al PM competente salvo che non emerga che si tratta di provvedimento conforme alle richieste del Pubblico Ministero.**

### **F) VIOLENZE DOMESTICHE O DI GENERE**

L'art. 473-bis.40 disciplina i procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori, e i commi 41 e 42 disciplinano la forma della domanda e il relativo procedimento.

In tali casi il ricorso deve indicare, oltre a quanto previsto dagli articoli 473 bis 12 e 473 bis 13, gli eventuali procedimenti, definiti o pendenti, relativi agli abusi o alle violenze.

Al ricorso, poi, va allegata copia degli eventuali provvedimenti relativi alle parti e al minore emessi dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità.

**Si evidenzia l'opportunità di chiedere sempre la sospensione del genitore maltrattante nel caso in cui l'altro si sia allontanato o debba essere allontanato**

**con i figli minorenni al fine di consentire a questi ultimi di essere presi in carico da uno psicologo o essere iscritti in una nuova scuola o altro.**

### **G) ORDINI DI PROTEZIONE**

**L'art. 473-bis.69** disciplina gli ordini di protezione contro gli abusi familiari.

L'ultimo comma prevede che *“quando la condotta può arrecare pregiudizio ai minori, i medesimi provvedimenti possono essere adottati, anche su istanza del pubblico ministero, dal Tribunale per i minorenni”*.

**Nel caso in cui la richiesta del Pubblico Ministero venga rigettata il provvedimento del Tribunale verrà immediatamente sottoposto al Pubblico Ministero ricorrente per l'eventuale reclamo ex art. 473-bis.71 comma 4 c.p.c..**

### **H) ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI SULL'AFFIDAMENTO (ART. 473-bis.38)**

La norma prevede che per l'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore e per la soluzione delle controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, è competente il giudice del procedimento in corso, che provvede in composizione monocratica. Se non pende un procedimento è competente, in composizione monocratica, il giudice che ha emesso il provvedimento da attuare o, in caso di trasferimento del minore, quello individuato ai sensi dell'art. 473-bis.11, primo comma (Tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento).

**Si raccomanda, quindi, nei casi sopra indicati, una attenta valutazione preliminare e il controllo circa l'autorità che ha emesso i relativi provvedimenti.**

In caso di segnalazione presso questo Ufficio, qualora i provvedimenti sull'affidamento del minore siano stati adottati dal giudice ordinario, sia che il procedimento sia ancora pendente sia che risulti già definito, gli atti dovranno essere trasmessi per competenza alla Procura presso il Tribunale Ordinario. In questi casi appare, inoltre, opportuno trasmettere copia degli atti anche al Giudice Tutelare per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza a norma dell'art. 337 c.c. (vigilanza del Giudice Tutelare).



Il Procuratore

Dott.ssa Maria de Luzenberger